



comune di
PRATO

Regolamento agenzie d'affari

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 122 del 5.06.2003

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 10 del 17.02.2011

INDICE

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: Esclusioni

Articolo 3: Caratteristiche

Articolo 4: Requisiti soggettivi

Articolo 5: Denuncia di inizio attività

Articolo 6: Efficacia della denuncia di inizio attività

Articolo 7: Decadenza della denuncia di inizio attività

Articolo 8: Requisiti dei locali

Articolo 9: Trasferimento della sede dell'attività o modifica sostanziale dei locali

Articolo 10: Cessazione dell'attività

Articolo 1: Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall'articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dall'art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza".

Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore.

Articolo 2: Esclusioni

Le Agenzie di Affari disciplinate dall'art.115 del TULPS non contemplano le seguenti attività in quanto disciplinate da altre leggi:

- Agenzia di commercio o rappresentante di commercio;
- Agenzia immobiliare;
- Agenzia di viaggi;
- Agenzia di mediazione creditizia;
- Agenzia di promozione finanziaria;
- Agenzia di trasporto merci mediante autoveicoli;
- Agenzia di cambiavalute;
- Agenzia di emigrazione;
- Agenzia di recapito di corrispondenza, pacchi e simili;
- Agenzia per il lavoro.

Sono inoltre escluse dal presente regolamento in quanto di competenza del Questore ai sensi dell'art.163 D.Lgs. 112/1998 le seguenti attività:

- Agenzia matrimoniale;
- Agenzia per recupero crediti;
- Agenzia di pegno e pubblici incanti (aste);
- Agenzia di pubbliche relazioni.

Articolo 3: Caratteristiche

Per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza occorre siano presenti quattro aspetti fondamentali :

1. che l'attività sia svolta con carattere di abitudine e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
2. che l'offerta sia pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;

3. che la prestazione consista in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
4. che sussista il fine di lucro, cioè che l'attività sia svolta a carattere imprenditoriale.

Articolo 4: Requisiti soggettivi

Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè:

1. non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione;
2. non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:

- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ;
- hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità .

Articolo 5: Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)

Per poter esercitare l'attività occorre presentare allo Sportello Unico **Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia)**, da effettuarsi su apposita modulistica.

Articolo 6: Efficacia della segnalazione certificata inizio attività (SCIA)

La **Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia)** è efficace dal giorno della presentazione della stessa agli uffici comunali competenti.

Articolo 7: Decadenza della segnalazione certificata inizio attività(SCIA)

La **Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)** decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 8: Requisiti dei locali

Per esercitare l'attività di agenzia d'affari, occorre che i locali abbiano destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:

- 1) direzionale nel caso di attività di prestazioni di servizi
- 2) commerciale in caso di attività di vendita conto terzi.

Tali attività potranno essere svolte in locale ad altra destinazione nei limiti previsti dall'art. 59 della L.R. n. 1/2005.

Articolo 9: Trasferimento della sede dell'attività' o modifica sostanziale dei locali

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare una nuova **SCIA** allo Sportello Unico attestante l'esistenza dei requisiti dei locali prevista all'art. 8 del presente regolamento, nonché requisiti di cui all'art. 4.

Articolo 10: Cessazione dell'attività'

La cessazione dell'attività deve essere comunicata allo Sportello Unico con apposita modulistica.